



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 24/10/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1537

Putignano (Ba) – Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con delibera G.R. n. 677/2000. Rettifica art.68 N.T.E.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Con delibera di G.R. n. 677 del 26/06/2000 è stato approvato in via definitiva il Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano.

A seguito della corrispondenza pervenuta, giuste note del Comune di Putignano prot. 31499 del 26/07/06 e prot. 39950 del 18/10/06, con allegata segnalazione dell'Arch. Gianfranco Pagliettini (in qualità di consulente di parte nel procedimento penale n. 7240/2003 R.G.N.R. a carico di Bartolomeo Di Pinto) e correlato parere del Dirigente U.T.C., contenenti in particolare istanza all'Assessorato referente per l'espletamento delle necessarie verifiche prodromiche ai conseguenti procedimenti e provvedimenti di autotutela, ed in esito alla richiesta comunale, è stata convocata conferenza di servizi ex L. n. 241/1990 e s.m.i., allo scopo di accertare quanto prospettato nella fattispecie dall'Amm.ne Com.le, previa verifica dell'iter di approvazione del P.R.G. di Putignano.

Detta conferenza si è tenuta in data 16/01/07, con l'intervento degli organi politici e tecnici del Comune di Putignano.

Si riporta di seguito, in particolare, la relazione-parere prot. 25144 del 28/06/06 del Dirigente U.T.C., integralmente inserita a verbale nella predetta conferenza di servizi:

""A riscontro della nota del 10 maggio 2006, inviata dall'arch. Gianfranco Pagliettini ed acquisita in data 15/05/2006 al n. 18942 di protocollo comunale, lo scrivente Dirigente l'U.T.C., dopo approfondita verifica di quanto nella stessa riportato, è in grado di relazionare puntualmente quanto segue.

Allo scopo di far comprendere anche ai non addetti ai lavori il contenuto della segnalazione del professionista sopra indicato, si seguirà lo stesso ordine cronologico utilizzato dal ricorrente, servendoci come guida della norma di riferimento utilizzata dall'Amministrazione Comunale per l'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale, vale a dire l'art. 16 della Legge Regionale 31/05/1980 n. 56, intitolato "Piano Regolatore Generale Comunale: formazione ed approvazione".

Nella memoria allegata alla nota dell'arch. G. Pagliettini si fa riferimento inizialmente al 1977, anno di

approvazione del primo strumento urbanistico di Putignano, il Programma di Fabbricazione con relativo Regolamento Edilizio. Poiché il nuovo strumento urbanistico farà in moltissimi casi riferimento a detto strumento iniziale, lo stesso professionista riporta, quale Allegato 1, il comma 8 dell'art. 34 del R.E. che regola gli ampliamenti delle attività produttive sparse nel territorio al di fuori delle aree a tal uopo destinate:

I proprietari di immobili esistenti e destinati ad attività produttiva, insediate al di fuori delle zone industriali previste dal P. di F., potranno richiedere la possibilità di ampliamento. Le singole richieste verranno esaminate dal Consiglio Comunale.

I limiti dell'ampliamento, che non dovranno comunque essere superati, sono quelli propri delle zone industriali previste dal presente Regolamento Edilizio, nel senso che le volumetrie esistenti più quelle di ampliamento dovranno rientrare nelle densità fissate per le zone "D" e "D1"

Con delibera commissariale n. 1 del 28/04/1989 veniva adottato, ai sensi del comma 3° dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, il Piano Regolatore Generale, che conferma all'art. 68 delle Norme Tecniche di Esecuzione la possibilità di ampliamento, relativamente alle attività produttive fuori zona industriale. Si riporta il contenuto dell'Allegato 2 stralciato dall'art. 68 delle N.T. di E.:

#### AREE PRODUTTIVE FUORI ZONA INDUSTRIALE VIGENTE

Al di fuori delle aree produttive D1 elencate e normale nei successivi articoli n. 72-73-74-75-76-78, sono ammessi, per le attività esistenti, i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- risanamento igienico-edilizio,
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento: è concesso fino al raddoppio della SU con il soddisfacimento delle disposizioni di cui all'art. 8 e del D. I. 1444/68."

Con delibera commissariale n. 1 del 5/07/1991 venivano esaminate e contro-dedotte, ai sensi del comma 6° dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, le n. 153 e le n. 3 osservazioni pervenute al Comune, rispettivamente, nei termini e fuori dei termini.

In particolare, si riporta il contenuto dell'Allegato 3 della segnalazione, a sua volta relativo alle controdeduzioni del Commissario ad acta al punto 4 di pagg. 16 e 17 dell'osservazione n. 103, formulata dalla A.I.A.P. - Associazione Ingegneri e Architetti di Putignano:

".. si ritiene opportuno specificare che in merito alla possibilità di ampliamento per le attività produttive esistenti fuori aree industriali vigenti, nella misura del raddoppio della superficie utile, tale possibilità si intende consentibile solo nell'ambito della superficie fondiaria dell'azienda in possesso alla data di adozione del P.R.G. Viceversa, qualora una azienda insediata al di fuori dell'area produttiva propriamente detta non abbia la disponibilità di superficie fondiaria che consenta un eventuale ampliamento, dovrà necessariamente prevedere un ampliamento solo nell'ambito delle aree P.I.P."

Inoltre, si riporta il contenuto dell'Allegato 3 bis della segnalazione, a sua volta relativo alle controdeduzioni del Commissario ad acta ai punti riguardanti l'art. 68 delle N.T. di E. di pagg. 4, 5 e 6 dell'osservazione n. 22, formulata dallo stesso redattore del P.R.G., l'arch. Giuliano Cesari:

"Il progettista chiarisce che per aree produttive fuori zona industriale vigente e non formate dagli articoli dal 72 al 78, considera anche quelle di carattere alberghiere, commerciali, della ristorazione ecc. e che, pertanto, anche per queste valgono le norme dell'art. 68 delle N.T.E.

Si prende atto della precisazione ritenendo ammissibile la richiesta con la eliminazione, però, della parola: ecc.

Con delibera n. 5046 del 29/10/1996 la Giunta regionale, ai sensi del comma 10° dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, approvando il P.R.G. adottato dal Comune di Putignano con delibera di Commissario ad acta n. 1189, con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nel parere del C.U.R. n. 44/96, richiedeva all'Amm.ne Com.le di Putignano in ordine alle condizioni prescrizioni e modifiche introdotte apposito provvedimento consiliare di adeguamento e/o controdeduzioni a sensi del comma 110 dell'art. 16 della L.R. n. 56/80. Si sono evidenziati alcuni contenuti della delibera di G.R. n. 5046/96, in quanto, come vedremo nel seguito, sono fondamentali per comprendere la "illegittimità" segnalata dall'arch. Pagliettini. Con la richiamata delibera, la Giunta regionale:

- non accoglie il punto dell'osservazione n. 103 relativo all'art. 68 delle N.T.E., in quanto la stessa è superata dalle prescrizioni regionali che vedremo a breve. Si riporta il contenuto dell'Allegato 4:

Al punto 53 di pagina 21 della delibera di G.R. n.5046/96 si legge:

"Osservazione n. 103

Accolta parzialmente come da relazione del SUR n. 39/95

Al punto 8 di pagina 57 della Relazione SUR si legge:

"8) Si critica il dimensionamento eccessivo delle zone produttive e, per quanto riguarda gli ampliamenti di attività esistenti, la carenza di chiarezza normativa.

L'osservazione è stata respinta dal c. ad acta in quanto tali zone produttive erano già previste dai P.F.; inoltre per quanto riguarda gli ampliamenti di attività produttive esistenti si sottolinea la validità della normativa previste.

Si respinge e comunque l'osservazione è superata dalle prescrizioni ai P.R.G. della presente relazione - infatti, nella stessa delibera si prescrive di modificare l'art. 68, introducendo una più articolata definizione di parametri e condizioni di intervento, come può leggersi nell'Allegato 4 bis:

Al punto 2.25 di pagina II della delibera di G.R. n. 5046/96 si prescrive:

A pag. 104 per le "aree produttive fuori zona industriale vigente" si depenna la seguente frase dopo la parola "ampliamento ": "è concesso fino al raddoppio della SU con il soddisfacimento delle disposizioni di cui all'art. 8 del DM 1444/68", e si sostituisce con la seguente espressione: "nell'ambito dei seguenti parametri:

- Rapporto di copertura: max 40% dell'area;
- Altezza max: ml. 10,00 (salvo impianti speciali);
- Esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della zona nella

quale ricadono.

Il progetto deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale".

- infine, si accoglie il chiarimento proposto dal redattore del PRG con l'osservazione n. 22 nell'Allegato 4 ter:

s

Al punto 11 di pagina 18 della delibera di G.R. n. 5046/96 si legge:

"Osservazione n. 22

Accolta limitatamente alle parti che evidenziano semplici errori o puntualizzazioni, con esclusione pertanto di eventuali nuove o diverse tipizzazioni delle aree; sono comunque fatte salve le prescrizioni."

Relativamente alla stessa osservazione si legge nella Relazione del SU R n. 35/95 al punto 4) di pagina 41:

4) All 'art. 68 pag. 104, riguardante le aree produttive fuori zona industriale vigente, si ritiene di aggiungere alla diciannovesima riga la seguente espressione "per le attività esistenti, comprese quelle commerciali ".

L'integrazione normativa è stata accolta dal c. ad acta. Si accoglie."

Ed al punto 11) di pagina 42:

"Si osserva che per le aree produttive fuori zona industriale vigente non formate dall'art. 72 all 'art. 78, si debbano considerare "quelle di carattere alberghiero, commerciale e della ristorazione, ecc." e che pertanto per questo valgono le norme dell 'art. 68 delle N TE..

Il c. ad acta ha accolto tale precisazione con la eliminazione della parola "ecc. Si accoglie con la eliminazione proposta dal c. ad acta."

In definitiva, per effetto di quanto sopra l'art. 68 delle N.T.E. approvato con delibera di G.R. n. 5046/96 ha la seguente articolazione, per la parte in discussione:

#### AREE PRODUTTIVE FUORI ZONA INDUSTRIALE VIGENTE

Al di fuori delle aree produttive D1 elencate e normate nei successivi articoli n. 72-73-74-75-76-78, sono ammessi, per le attività esistenti, comprese quelle di carattere alberghiero, commerciale e della

- ristorazione, i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico-edilizio;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento: nell'ambito dei seguenti parametri.
- a Rapporto di copertura: max 40% dell'area;
- Altezza max: ml. 10,00 (salvo impianti speciali);
- Esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della zona nella quale ricadono.

Il progetto deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale."

Con delibera n. 402 del 23/04/1997 il Commissario Straordinario, ai sensi del comma 110 dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, accoglie le prescrizioni e condizioni regionali e propone, relativamente all'art. 68 delle N.T.E. in questione, che nell'adeguamento degli elaborati si verifichi la possibilità di ripristinare il testo del PRG adottato, secondo quanto indicato nell'Allegato 5), di seguito riportato: .

Il Punto 2.25 della Delibera regionale Aree produttive fuori zona industriale

La modifica proposta dalla G. R. per questi particolari insediamenti, è penalizzante per le attività esistenti ed inutilmente antieconomica. Infatti tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, precedentemente all'adozione dei PdF vigente, e quindi alla definizione della zona industriale attuale, si insediarono, al di fuori del centro abitato, diverse unità produttive, soprattutto lungo la direttrice Putignano - Castellana Grotte, Putignano - Turi e Putignano - Noci fuori zona industriale. Tali unità produttive sono in larga parte in attività, e comprendono opifici, uffici ed aree pertinenziali, aventi le caratteristiche tipiche degli insediamenti industriali. E' necessario assicurare loro la possibilità di effettuare l'ampliamento dell'unità esistente, almeno finché tale ampliamento sia economicamente e sinergicamente vantaggioso rispetto allo spostamento dell'intera attività nella zona industriale.

E' opportuno pertanto che le aree produttive fuori zona industriale siano normate con la stessa disciplina e gli stessi indici delle aree industriali.

Si controdeduce a tal punto, richiedendo, per gli insediamenti produttivi fuori zona industriale, la normativa già presente nel PRG adottato."

Con delibera n. 458 dell'8/05/1997 il Commissario Straordinario incaricava per l'adeguamento degli elaborati l'ing. Sassanelli Vincenzo di Bari.

Con delibera n. 45 del 16/07/1998 il Consiglio Comunale, a seguito della consegna degli elaborati adeguati dall'ing. Sassanelli, prendeva atto che gli elaborati contenenti adeguamenti, approfondimenti e verifiche al P.R.G., approvato con prescrizioni dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 5046 del 29/10/1996, trasmessi dal Dott. Ing. Vincenzo Sassanelli, "sono da ritenere del tutto conformi alle condizioni, prescrizioni e modifiche, imposte dalla Giunta Regionale in sede di approvazione del P.R.G. e completamente recepite dall'Amministrazione Comunale di Putignano con delibera del Commissario Straordinario n. 402 del 23/04/1997". In realtà, dall'esame del testo dell'art. 68 delle N.T.E., predisposto dall'ing. Sassanelli, il contenuto dello stesso non rispetta le decisioni regionali e comunali, come può evincersi dalla lettura dell'Allegato 6), nel quale sono riportate in grassetto tutte le parole aggiunte al testo licenziato dalla stessa Giunta Regionale con la delibera n. 5046/96:

"Al di fuori delle aree produttive D1 elencate e normale nei successivi articoli nn. 72-73-74-75-76-78, sono ammessi, per tutte le attività esistenti alla data di adozione -con riferimento alle aree che risultino essere di proprietà delle aziende, o delle loro danti causa, a delta data - anche se non identificate nelle tavole di PRG, comprese quelle commerciali, quelle di carattere alberghiero e della ristorazione i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- risanamento igienico-edilizio:
- ristrutturazione edilizia:
- ampliamento, nell'ambito dei seguenti parametri:
- Rapporto di copertura: massimo 40% dell'area:
- Altezza massima: ml. 10,00 (salvo impianti speciali):
- Esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della zona nella quale ricadono.

Il progetto deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale."

Infine, con delibera n. 677 del 26/06/2000 la Giunta Regionale approva definitivamente il P.R.G. di Putignano e relativamente all'art. 68 delle N.T.E. non recepisce alcuna modifica allo stesso considerando confermata la prescrizione regionale, così come riportato dall'Allegato 7):

La delibera di G.R. n. 677 del 26/06/2000 al punto 26) del paragrafo C del dispositivo così afferma:

"26) Art. 68- ZONA INDUSTRIALE VIGENTE

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali. Si prende atto di quanto determinato dal C.C."

A tal proposito si condivide pienamente quanto sostenuto dall'arch. Gianfranco Pagliettini relativamente al significato dell'espressione o formula utilizzata dalla Regione, 'si prende atto di quanto determinato dal C.C.", per descrivere la circostanza che nel dispositivo finale di approvazione del PRG la stessa Giunta Regionale prende atto che il Consiglio comunale ha recepito 'in toto" le prescrizioni della Regione, vale a dire senza l'introduzione di alcun elemento innovativo. Infatti, la stessa Regione per i casi in cui le prescrizioni regionali sono state modificate, usa l'espressione o formula "si ritiene di poter condividere quanto operato dal C.C."

In definitiva, alla luce delle verifiche eseguite, lo scrivente ritiene di condividere le conclusioni della nota dell'arch. Gianfranco Pagliettini, confermando la illegittimità dell'operazione segnalata di aggiunta di note integrative all'art. 68 delle N.T.E. del PRG, nella fase di recepimento da parte del Consiglio Comunale delle prescrizioni regionali di cui alla delibera n. 5046/96, ai sensi del comma 11° del più volte citato art. 16 della L.R. n. 56/80.

Ne consegue, che detta circostanza dovrà essere segnalata alla stessa Amministrazione Regionale per consentire le necessarie verifiche da parte dell'Ente che ha definitivamente approvato il PRG di Putignano e, ove confermata l'illegittimità riscontrata, adottare gli opportuni e doverosi provvedimenti di auto-tutela amministrativa.

Tanto era necessario relazionare per quanto di competenza dell'Ufficio scrivente.

Ciò premesso, si riportano le conclusioni riportate a verbale della medesima conferenza di servizi:66

66 Di seguito i presenti, sulla scorta della sopra riportata relazione del Dirigente U.T.C. e ripercorso l'iter di approvazione del P.R.G., attese le richieste in ordine al predetto P.R.G. formulate al Comune con la delibera di G.R. n.5046 del 29/10/96, rilevano l'introduzione nella norma in questione (art.68 delle N.T.E. del P.R.G., nella parte in cui disciplina le così denominate "Aree produttive fuori zona industriale

vigente"), di aspetti innovativi non consentiti nella fase del procedimento afferente all'adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali.

Pertanto convergono concordemente sulla necessità di richiedere al Consiglio Comunale di Putignano di operare, in autotutela, la rettifica della deliberazione di C.C. n.45 del 16/07/98 (con la quale sono state assunte le "controdeduzioni" in ordine al P.R.G.), con riferimento specifico alla parte innovativa della richiamata norma dell'art.68 N.T.E., per i successivi e consequenziali provvedimenti regionali.

A questo punto i lavori sono conclusi, con remissione degli atti al Comune di Putignano per gli adempimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Successivamente, con nota comunale prot. 20417 del 25/05/07 è stata rimessa -per i consequenziali provvedimenti regionali- la delibera di C.C. n.27 del 14/05/07, avente ad oggetto "Rettifica in autotutela della delibera di C. C. n. 45 del 16 luglio 1998, con specifico riferimento alla parte innovativa inserita all'art. 68 delle N. T. E. del P. R. G. ", con la quale è stato determinato testualmente quanto segue:

DI RETTIFICARE, in autotutela, la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 16 luglio 1998, con la quale sono state assunte le "controdeduzioni" in ordine al P.R. G., nella parte relativa agli aspetti innovativi introdotti nell'art. 68 delle N.T.E. del P.R.G., che disciplina le così denominate "Aree produttive fuori zona industriale vigente", non consentiti nella fase del procedimento afferente all'adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali,'

DI DARE ATTO, per effetto del precedente punto, che la norma dell'art. 68 delle N. TE. del P.R.G. approvata con prescrizioni dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.5046 del 29 ottobre 1996, per la parte relativa alle "Aree produttive fuori zona industriale vigente ", è la seguente:

#### AREE PRODUTTIVE FUORI ZONA INDUSTRIALE VIGENTE

Al di fuori delle aree produttive DI elencate e normate nei successivi articoli n. 72-73-74-75-76-78, sono ammessi, per le attività esistenti, comprese quelle di carattere alberghiero, commerciale e della ristorazione, i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico-edilizio:
- ristrutturazione edilizia,
- ampliamento.' nell'ambito dei seguenti parametri:
- Rapporto di copertura max 40% dell'area,
- Altezza flax: ml. 10,00 (salvo impianti speciali),
- Esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della zona nella quale ricadono.

Il progetto deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale.

Le aree di cui agli articoli sopra citati sono così identificate: D1 = esistenti."

Stante quanto innanzi, è necessario dare seguito e prendere atto, da parte della Giunta Regionale delle predette determinazioni di cui alla conferenza di servizi in data 16/01/07 ed alla delibera di C.C. n. 27 del 14/05/07 del Comune di Putignano, in precedenza richiamate.

In particolare, con riferimento alla delibera di G.R. n. 677 del 26/06/2000, di approvazione in via definitiva del P.R.G. del Comune di Putignano, e segnatamente all'art. 68 delle N.T.E. dello stesso P.R.G., disciplinante le "Aree produttive fuori zona industriale vigente", deve procedersi ad opportuna rettifica, nel senso della soppressione della parte relativa agli aspetti innovativi introdotti con la delibera di C.C. n. 45 del 16/07/98 nel richiamato art.68 N.T.E., in quanto non consentiti nella fase del procedimento afferente all'adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali.

Le medesime "Aree produttive fuori zona industriale vigente", pertanto, restano formate secondo il testo rettificato dell'art.68, come correttamente riportato nella delibera di C.C. n.27/2007 ed innanzi riprodotto.  
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE"

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile P.O. e del Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI PRENDERE ATTO, per le finalità e motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, delle determinazioni di cui alla conferenza di servizi in data 16/01/07 ed alla delibera di C.C. n. 27 del 14/05/07 del Comune di Putignano, in precedenza richiamate;
- DI RETTIFICARE, di conseguenza, la delibera di G.R. n.677 del 26/06/2000, di approvazione in via definitiva del P.R.G. del Comune di Putignano, e segnatamente l'art.68 delle N.T.E. dello stesso P.R.G., disciplinante le "Aree produttive fuori zona industriale vigente", nel senso della soppressione della parte relativa agli aspetti innovativi introdotti con la delibera di C.C. n. 45 del 16/07/98 nel richiamato art. 68 N.T.E., in quanto non consentiti nella fase del procedimento afferente all'adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali; le medesime "Aree produttive fuori zona industriale vigente", pertanto, restano normate secondo il testo rettificato dell'art. 68, come correttamente riportato nella delibera di C.C. n. 27/2007 ed innanzi riprodotto;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al

Sindaco del Comune di Putignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Settore Urbanistico Regionale).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola